

13/1/10

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto

ENTRATA - 13/01/2010 - 0000549

Ufficio : Gabinetto

Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 93

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO BANCO NAZIONALE DI
PROVA PER LE ARMI DA FUOCO
PORTATILI E LE MUNIZIONI
COMMERCIALI**

Roma, addi 12 gennaio 2010

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **4926/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. _____
.....

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DIPARTIMENTO
PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

A. Grano

Numero 43/let e data 12/12/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2009

NUMERO AFFARE 04926/2009

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione;

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

LA SEZIONE

Vista la relazione del 04/12/2009, trasmessa con lettera pari data, prot. n. 0031561, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che il "*Banco di prova per le armi da fuoco portatili*", istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, nasce come espressione della volontà di coniugare l'interesse nazionale ad elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia con l'interesse locale al sostegno della onusta e fiorente industria delle armi del Bresciano. Questa duplice natura si riflette sull'ordinamento dell'ente che l'articolo 1 del predetto regio decreto n. 20 del 1910, costituisce come *consorzio* tra i comuni di Brescia, Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, cui partecipa altresì il Ministero dell'agricoltura, Industria e commercio, con un apporto di capitale di misura maggioritaria; il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dai rappresentanti degli enti locali fondatori, da un rappresentante del Ministero della guerra e da due rappresentanti dei fabbricanti delle armi; in caso di scioglimento del consorzio, è stabilita la devoluzione di ogni attività ai Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

L'ente acquista nel corso degli anni prestigio nazionale ed internazionale per l'alta professionalità dei suoi servizi, tanto che la legge 23 febbraio 1960, n. 186, conferendogli la funzione di ente di prova delle armi da fuoco portatili fabbricate ed importate in Italia da assoggettare all'obbligo di punzonatura, lo eleva a rango di ente

nazionale denominandolo "*Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*".

In forza della legge 12 dicembre 1973, n. 993 - di ratifica della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 - le prove effettuate dal *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia*, quale Banco di prova ufficiale per l'Italia, in conformità alle indicazioni emanate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco, sono riconosciute sul territorio dei paesi aderenti alla convenzione.

Con la legge 18 aprile 1975, n. 110, che detta norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, istituendo il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva, viene conferito al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* il compito di accertare che sulle armi comuni da sparo e sulle canne intercambiabili, prodotte ed importate nello Stato, sia impresso il numero di iscrizione del prototipo iscritto nel catalogo provvedendo, in caso di mancanza, ad apporre su di esse il numero di iscrizione, ovvero procedendo al loro sequestro e distruzione.

Sulla materia è di recente intervenuta la legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 -

che ha imposto l'indicazione nella matricola dell'arma da fuoco del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana ovvero di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea.

Infine la legge 6 dicembre 1993, n. 509, che detta norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile, con l'articolo 1 conferisce al *Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia* lo status di organismo amministrativo competente ad effettuare le prove della conformità ai requisiti di legge ed alle indicazioni della Commissione internazionale permanente delle munizioni per uso civile prodotte od importate in Italia e, con l'articolo 10, ne muta la denominazione ufficiale in "*Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali*".

In relazione a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Amministrazione osserva che la delicatezza dei compiti istituzionali e la necessaria funzionalità del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali (per il quale non sono previste comunque sovvenzioni a carico dello Stato), impongono di non ipotizzarne in alcun modo la sua soppressione, anche perché le rilevanti attività dallo stesso svolte non sono effettuabili da altro organismo e tantomeno da un Ministero.

Di qui lo schema di regolamento in oggetto che, nel rispetto dei

limiti e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agisce sul piano proprio del riassetto organizzativo, senza incidere sulla natura sostanziale dei compiti istituzionali. Esso si compone di 16 articoli.

Con l'articolo 1, "Riordino dell'organismo", ci si limita a tener ferme le competenze, previste dalla legislazione vigente, sulla vigilanza ed i controlli di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa e dell'interno e si ribadisce che la sede legale è in Gardone Val Trompia.

L'articolo 2 relativo ai compiti del Banco prevede che lo stesso possa svolgere le attività ed i servizi tecnici anche quale soggetto imprenditoriale dietro pagamento di un corrispettivo liberamente determinato dal mercato e che, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, può stipulare accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; è altresì precisato che gli oneri della punzonatura, oggi a carico dello Stato, sono posti a carico del Banco. L'articolo 3 riconosce autonomia statutaria ed organizzativa al Banco, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica allo stesso attribuiti; il potere di deliberare lo Statuto è attribuito alla *Assemblea dei partecipanti*, organo, di nuova creazione. Lo Statuto stabilisce le competenze dell'Assemblea dei partecipanti, del Presidente, del

Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Direttore, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento ed in coerenza con le configurazioni organizzative di organismi pubblici con competenze tecniche; delinea, in particolare: le modalità di designazione dei partecipanti all'Assemblea ed i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari; l'articolazione organizzativa interna del Banco e le modalità di adozione dei regolamenti interni, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

L'articolo 4 elenca gli organi del Banco e stabilisce che i compensi degli organi siano deliberati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale; peraltro, in sede di prima attuazione del presente regolamento, è previsto che la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non può essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento.

L'articolo 5 istituisce l'Assemblea dei partecipanti, il cui numero complessivo non può superare le dodici unità in rappresentanza di organismi e categorie presenti nel Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del regolamento

L'articolo 6 concerne il Consiglio di Amministrazione. In ossequio all'esigenza di snellire gli organi degli enti pubblici, in coerenza con il disposto della lettera d) del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si prevede la riduzione dell'attuale numero dei componenti da dodici a sette; essi durano in carica quattro anni e

sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico: due in rappresentanza della categoria dei fabbricanti di armi, uno della categoria dei fabbricanti di munizioni, uno del Comune di Gardone Val Trompia, uno, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

L'articolo 7, relativo al Presidente, attribuisce a questi la rappresentanza legale del Banco e precisa che lo stesso è designato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, ed è nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e resta in carica quattro anni.

L'articolo 8 concerne il Collegio dei revisori dei conti che si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, di cui un revisore effettivo designato dall'Assemblea, un revisore effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico ed un revisore effettivo, che presiede il Collegio, ed uno supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 riguarda la figura del Direttore generale, cui è conferito il compito di assicurare la funzionalità dell'ente, con significativa sfera di autonomia nell'esercizio del potere gestionale-operativo del Banco, adeguata alle rilevanti responsabilità in termini di rispetto delle normative di pubblica sicurezza, nazionali ed internazionali, quale unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione

di armi comuni, di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il Direttore Generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione; egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni di segretario e propone al Consiglio la nomina dei responsabili di settore.

L'articolo 10 dopo aver precisato che il Banco svolge la sua attività senza oneri a carico dello Stato, ne elenca le fonti di finanziamento e mantiene il controllo ministeriale sul rispetto del criterio di determinazione delle tariffe richieste per l'attività istituzionale svolta *ope legis*.

L'articolo 11 prosegue e rafforza la linea di indirizzo, sin qui attuata dal Banco, di gestione finanziaria secondo criteri civilistici finalizzata al pareggio economico.

L'articolo 12 relativo al personale rinvia al codice civile per la disciplina del rapporto di lavoro e mantiene per i dipendenti il divieto di svolgere attività incompatibili con le funzioni esercitate dal Banco ed in particolare quelle connesse con l'industria ed il commercio delle armi.

L'articolo 13 conferma la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico sul Banco indicando gli atti che devono essere sottoposti alla sua approvazione prevedendo il tacito assenso sugli atti trasmessi

qualora nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero non ne disponga l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

L'articolo 14 fissa i termini per la ricostituzione dei nuovi organi e per l'approvazione dello Statuto prevedendo, in caso di inosservanza, la nomina di un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

L'articolo 15, reca la clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 16 indica le disposizioni che vengono abrogate.

Considerato:

La Sezione rileva preliminarmente che dalla documentazione trasmessa non risulta acquisito il concerto dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e quello del ministro dell'economia e delle finanze.

La Sezione ritiene altresì necessario acquisire il parere della Ragioneria generale dello Stato così come avvenuto per gli altri regolamenti di riordino. In particolare occorre chiarire come si pervenga ad una stima di risparmio di circa sei mila euro per la spesa degli organi gestionali, tenuto conto che nella relazione tecnico finanziaria il punto non appare di immediata evidenza, così come non risulta chiaro come possa realizzarsi in concreto la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, secondo la quale, in sede di prima attuazione del regolamento la spesa complessiva per compensi

e funzionamento degli organi dovrà risultare inferiore del trenta per cento rispetto a quella in essere.

Nel merito la Sezione osserva che non appare adeguatamente motivata e giustificata l'introduzione del nuovo organo collegiale costituito dall'Assemblea dei partecipanti, in numero e composizione corrispondenti a quelli dell'attuale consiglio di amministrazione, tanto più che, per tale via diventa del tutto fittizia la riduzione, sottolineata dall'Amministrazione, da 12 a 7 dei componenti del consiglio di amministrazione, in quanto tale presunta riduzione viene recuperata, con interessi, attraverso il nuovo organo. Si ha la sensazione che in tal guisa venga sostanzialmente aggirato il principio e criterio direttivo indicato all'articolo 2, comma 634, lettera d), della legge n. 244 del 2007 ove si legge: "razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi". Al termine dell'operazione, infatti, i componenti a vario titolo di organi collegiali passano dagli attuali 12 a 19.

Inoltre l'Amministrazione dovrà fornire adeguate motivazioni in ordine al rispetto dei criteri, che pur sembrerebbero dover essere considerati in questo stesso regolamento, contenuti nell'articolo 17, comma 6, lettere h) ed i) del decreto-legge n.78 del 2009, (che ha modificato l'articolo 2, comma 634, della legge 24.12.2007, n. 244) che prevedono rispettivamente: "la riduzione del numero degli uffici

dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”; nonchè “la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento”.

Sotto il profilo formale, si richiama, per la redazione del testo, al rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, recante “Guida alla redazione dei testi normativi”.

In particolare, a fini meramente collaborativi ed esemplificativi, senza alcun intendimento esaustivo, si formulano sin d’ora i seguenti suggerimenti: 1) nel preambolo del decreto, dopo le parole “Visto il parere del Consiglio di Stato” siano aggiunte le altre “espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del...”; 2) all’articolo 2, comma 3, sopprimere la parola “altresi”; 3) coordinare l’articolo 3, comma 2, con l’articolo 5, comma 2, lettera a) nel senso sia di evitare la ripetizione del richiamo alla maggioranza dei due terzi per l’approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni, sia di uniformarne la dizione, in quanto nell’un caso si fa riferimento alla maggioranza dei componenti e, nell’altro caso, alla semplice

maggioranza dei partecipanti; 4) all'articolo 9, riformulare il comma 3, come segue: "3. Il direttore generale è responsabile della gestione del Banco; egli assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti d'istituto".

Per le suesposte considerazioni la Sezione rinvia, pertanto, la definitiva espressione del parere in attesa degli adempimenti di cui sopra.

P.Q.M.

Rinvia l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti richiesti.

L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0010291 - 23/04/2010 - USCITA

17.12.3/10

AL CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI
P.ZZA CAPO DI FERRO, 13
00186 ROMA

Oggetto: schema di DPR recante Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, a norma dell'art 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Con riferimento alle osservazioni formulate da codesto Consesso sullo schema regolamentare indicato in oggetto, nel parere n. 4926/2009 reso nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 dicembre 2009, si rappresenta quanto segue.

Il testo è stato concertato con il Ministero dell'economia e delle finanze ed è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009; a completamento della documentazione si allega copia della nota del suddetto Ministero e del testo "bollinato" dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, compresa la relazione tecnica, nonché copia delle note trasmesse in fase di concertazione istruttoria dai Ministeri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Circa le osservazioni espresse riguardo alla prevista costituzione della Assemblea dei partecipanti, si ritiene di precisare che tale scelta è sembrata sostanzialmente imposta dalla peculiare struttura associativa dell'organismo, in relazione al ridimensionamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda infatti che l'ente nasce come espressione della volontà di coniugare l'interesse nazionale ad elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia con l'interesse locale al sostegno della industria delle armi del Bresciano.

Questa duplice natura si riflette sull'ordinamento dell'ente: esso viene costituito dall'articolo 1 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, come *consorzio* tra i comuni di Brescia, Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, alla cui costituzione partecipa anche il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio con un apporto di capitale di misura maggioritaria.

Partendo da una riflessione sul legame associativo iniziale e sulla relativa peculiare natura giuridica, si è ritenuto che la prevista riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in fase di



ristrutturazione dell'ente non dovesse pregiudicare le condizioni di rappresentatività per tutte le componenti che hanno contribuito alla creazione di tale realtà associativa, tanto più in relazione ad eventualità di scioglimento dell'organismo stesso.

Spostando sostanzialmente sul Consiglio di Amministrazione le competenze relative alla continuità funzionale e gestionale dell'ente nel suo ordinario ruolo già definito dalle vigenti disposizioni, si palesa in via immediata l'esigenza di fondo di preservare a tutte le componenti associative la possibilità di intervenire sugli eventi di mutamento sostanziale della natura dell'organismo stesso (è il caso delle modifiche statutarie).

In sostanza, l'attività dell'Assemblea non ha la continuità degli organi ordinari ed è finalizzata solo a consentire il mantenimento di un luogo, nel cui interno, riprendendo la formula contenuta nell'articolo 8 della legge 186/1960, hanno "adeguato posto" le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati.

L'Assemblea non supera i limiti di componenti del precedente Consiglio di Amministrazione e la sua attività è legata solo a momenti straordinari e molto ridotti; di converso, viene notevolmente ridotto il numero di componenti del Consiglio di amministrazione (da 12 a 7 membri), la cui attività è il fulcro della vicenda gestionale dell'ente e richiede una reiterazione di riunioni certamente diversa. Ma, anche su tale reiterazione, è da registrare che l'orientamento dell'organismo, in coerenza con le posizioni di questo Ministero vigilante, è per una razionalizzazione dei lavori ed un contenimento delle riunioni stesse.

Passando ad altra questione sollevata nel parere interlocutorio in riferimento, si rappresenta che l'intervento di riordino si è sviluppato secondo i criteri direttivi previsti dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in quanto coerenti con le specificità ordinamentali e organizzative dell'organismo stesso e applicabili nel caso.

In particolare, non è configurabile una ipotesi di applicabilità del criterio direttivo previsto dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, come introdotto dall'art. 17, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2009, relativo alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti, con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale. L'ente ha infatti una struttura molto ridotta, senza articolazioni in uffici dirigenziali, ed una eventuale contrazione d'organico assumerebbe profili dirimpenti per l'operatività dello stesso e l'assolvimento dei delicati compiti ad esso conferiti dal legislatore statale, propri di un organismo amministrativo di rilievo nazionale, finalizzati alla cura dell'interesse pubblico alla sicurezza nella fabbricazione ed importazione delle armi da fuoco e delle munizioni da sparo. I dipendenti a tempo indeterminato del Banco, ai quali si applica il contratto nazionale collettivo dell'industria metalmeccanica, sono complessivamente 65, di cui 53 presso la sede di Gardone Val Trompia e 12 nella sede distaccata di Urbino presso la Benelli. Oltre al Direttore e 2 quadri, vi sono 11 impiegati (tra amministrativi e tecnici) e 51 operai, cui si aggiungono 4 operai a tempo determinato e 2 a tempo somministrato impiegati nei periodi in cui il carico di lavoro è massimo.



Del pari, non si è ritenuto possibile seguire l'ulteriore criterio direttivo previsto dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, anche esso introdotto dall'art. 17, comma 6, del decreto legge n. 78 del 2009, relativo alla riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale. In proposito, si sottolinea che l'amministrazione vigilante (ossia, il Ministero dello sviluppo economico) ha provveduto ad una ragguardevole opera di ristrutturazione della propria struttura organizzativa con il relativo regolamento approvato con d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, con il quale si è proceduto ad una sensibile riduzione degli uffici dirigenziali, in coerenza con il disposto del citato art. 74 del decreto legge n. 112 del 2008.

Del resto, la riduzione di uffici e personale appare doversi collegare alla eventualità della trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero della soppressione e messa in liquidazione degli stessi (art. 2, comma 634, lett. b della legge n. 244 del 2007), ovvero della fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali (art. 2, comma 634, lett. c della legge n. 244 del 2007), ipotesi in relazione alle quali appare coerente e ragionevole imporre una riduzione degli apparati ministeriali deputati ad attività inerenti le relative funzioni di vigilanza. Tale circostanza non ricorre, all'evidenza, nel caso dell'ente in oggetto.

Ancora, può evidenziarsi che la necessità di conseguire necessariamente riduzioni di spesa attraverso anche la riduzione dei costi degli apparati organizzativi delle amministrazioni vigilanti appare essere contraddetta dal comma 8 dell'art. 17 del decreto legge n. 78 del 2009, laddove è espressamente stabilito che entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni vigilanti, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi pubblici vigilati "ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo", lasciando, in tal modo, intendere che la riduzione di tali ultimi spese sia facoltativa. In ogni caso, è da ricordare che l'organismo in esame non comporta oneri per lo Stato e non risulta incluso nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; in ragione di ciò è dubbio che l'organismo possa rientrare nella categoria di enti coinvolti nel processo di riordino delineato nell'ambito del disegno c.d. "taglia-enti" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quale si innestano le misure di riduzione di spesa sopra richiamate.

La questione degli oneri è stata oggetto di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a quanto disposto nel testo ed alle valutazioni riportate nella relazione tecnica "bollinata" dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



Innanzitutto è da dire che l'impatto sul bilancio statale del provvedimento in esame è in termini di riduzione di spesa. Infatti, l'articolo 2 del regolamento in esame prevede che, mediante convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, siano regolati i reciproci rapporti per l'esercizio dei compiti di punzonatura delle armi il cui onere è attualmente posto a carico del bilancio dello Stato, con l'assunzione dell'onere stesso, sostenibile in relazione agli attuali equilibri di bilancio, a carico del Banco. La posta relativa ai punzoni afferisce al capitolo 2200 del bilancio statale. In media la spesa per punzoni oscilla tra i 18.000 e i 19.000 euro annui. Con l'entrata in vigore del Regolamento, questa voce di costo non sarebbe più sostenuta dallo Stato, ma completamente a carico dell'Ente, che al riguardo non ha sollevato problemi ostativi di ordine gestionale. Altri interventi hanno solo natura di razionalizzazione di spese a carico dell'organismo stesso, per il quale non sono previsti contributi a carico dello Stato (ai sensi dell'articolo 10 del regolamento il Banco provvede al finanziamento delle proprie attività senza oneri a carico dello Stato). In particolare, il comma 2 dell'art. 4 stabilisce espressamente che, in sede di prima attuazione del Regolamento, la spesa complessiva per compensi e funzionamento degli organi non dovrà essere superiore alla spesa complessiva attuale per analoghe finalità, ridotta del trenta per cento.

Considerando che la spesa per gli organi gestionali sostenuta dal Banco nell'anno 2009 è stata pari a 21.025,16 euro, di cui 18.371,00 euro per il compenso del Presidente del Banco, oltre a 2654,12 euro per il rimborso spese di viaggio dei componenti del consiglio di Amministrazione, si stima un risparmio intorno ai 6.307,00 euro.

Il contenimento delle spese comprende, come detto, anche gli oneri gestionali per il funzionamento degli organi collegiali.

Inoltre, è da precisare che la partecipazione all'Assemblea è da configurare quale esercizio di compiti istituzionali ovvero di interessi della categoria rappresentata e, pertanto, senza compensi, come del resto è avvenuto finora per i componenti il Consiglio d'amministrazione, diversi dal Presidente, a parte gli eventuali rimborsi spese.

Per il contenimento di rimborsi spese dei membri del Collegio dei revisori dei conti, nella designazione dei funzionari pubblici e dei professionisti chiamati a coprire l'incarico di revisore, si opererà una scelta preferenziale tra quelli in servizio nell'ambito della medesima provincia o regione in cui deve svolgersi l'attività.

Poiché l'articolo 11 dello schema regolamentare stabilisce che dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri, non potranno in ogni caso prevedersi sistemi diversi dal rimborso delle spese di viaggio dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. Per la verifica dell'attuazione di quanto disposto, anche in ordine alle eventuali problematiche applicative, è la previsione (art. 13, comma 2) sulla sottoposizione ad approvazione del Ministero vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, delle deliberazioni sui compensi degli organi.



Di piu': per i primi due anni, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento, il Ministero vigilante potrà monitorare gli effetti del processo di riordino e del contenimento delle spese sui compiti d'istituto anche grazie ad una relazione resa semestralmente dal Banco (art. 14, comma 6).

Infine, si accolgono i suggerimenti riguardo alle modifiche normative da apportare all'articolato, allegando a tal fine la bozza di testo opportunamente corretta.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Mario Antonio Scino)

el

*ho fatto
ho ricevuto*

12.03/10



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. *2386*

Roma, addi

25 maggio 2010

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **4926/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO BANCO NAZIONALE DI
PROVA PER LE ARMI DA FUOCO
PORTATILI E LE MUNIZIONI
COMMERCIALI**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. _____

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DIPARTIMENTO
PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0013034 - 26/05/2010 - INGRESSO**

17.12.03/10

Numero 23861/10 e data 25/05/2010 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 maggio 2010

NUMERO AFFARE 04926/2009

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *"Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007"*.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 24 novembre 2009, trasmessa con lettera pari data, prot. n. 0031561, con la quale il Ministero dello sviluppo economico (Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di decreto ministeriale in oggetto;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2009:

Vista la relazione in adempimento del 23 aprile 2010, prot. n. 17.12.3/10, trasmessa dal Capo dell'Ufficio legislativo.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso e Considerato

Con la relazione in adempimento sopra indicata l'Amministrazione trasmette, come richiesto da questa Sezione con il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2009, la documentazione dell'intervenuta intesa con i ministri concertanti; trasmette altresì il testo del regolamento "*bollinato*" dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, senza nulla dire in ordine al richiesto parere della stessa Ragioneria che, ove espresso, occorrerebbe far pervenire a questa Sezione anche al fine di conoscere le sue valutazioni sulla effettività delle riduzioni di spesa ipotizzate dall'Amministrazione proponente.

Quanto alle osservazioni formulate ed ai chiarimenti richiesti nel predetto parere interlocutorio, la Sezione se ritiene sufficientemente condivisibile la motivazione fornita dall'Amministrazione in ordine alla mancata riduzione del numero degli uffici dirigenziali in relazione all'attuale articolazione dell'ente, così come la difficile applicazione, allo stato, del criterio di cui alla lettera i) dell'art. 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007, attesa "*la ragguardevole opera di ristrutturazione della propria struttura organizzativa*" effettuata con il regolamento approvato con d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197 che ha previsto una "*sensibile riduzione*

degli uffici dirigenziali”, non altrettanto ritiene in ordine alla mancata riduzione del personale non dirigente ed al *“contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”*, di cui alla lettera h) del predetto comma 634, in quanto per esse ci si limita ad esporre genericamente che l'ente *“ha una struttura molto ridotta”*, senza motivare adeguatamente la mancata applicazione di quel principio e criterio direttivo.

Con riferimento al richiesto chiarimento in ordine alle modalità attraverso le quali dovrebbe realizzarsi il previsto risparmio stimato in 6307,00 euro l'Amministrazione, da un lato, ripete letteralmente quanto esposto nella relazione iniziale e, dall'altro lato, avuto anche riguardo al tema generale del contenimento delle spese rappresenta che i componenti dell'assemblea dei partecipanti così come finora i membri del consiglio di amministrazione, diversi dal presidente, non hanno alcun compenso salvo gli eventuali rimborsi spese di viaggio.

In proposito sembra alla Sezione (e del resto rilievi analoghi erano stati formulati dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con lettera 9 giugno 2009, in relazione alla quale non risulta in atti alcuna risposta) che occorra maggior chiarezza nel testo regolamentare in quanto ciò che è sopra affermato potrebbe ritenersi contraddetto dall'art. 4, comma 2 dello schema di regolamento che, invece, affida al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, la deliberazione dei *“compensi degli organi”*, senza escludere espressamente quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e, cioè, l'Assemblea dei partecipanti ed il consiglio di amministrazione, il che potrebbe comportare una lievitazione anziché

una riduzione della spesa. Non solo, ma sempre il comma, 2 afferma che la spesa complessiva per gli organi, sia pure soltanto *“in sede di prima attuazione”* dovrà essere ridotta del trenta per cento rispetto a quella attuale afferente ad analoghe finalità, senza, peraltro, che sia chiarito, nemmeno nella relazione tecnica, come ciò possa realizzarsi in concreto.

La Sezione pur prendendo atto di quanto osservato nella relazione, secondo cui la scelta della costituzione dell'assemblea dei partecipanti *“è sembrata imposta dalla peculiare struttura associativa dell'organismo, in relazione al ridimensionamento dei componenti del Consiglio di amministrazione”* – il che conferma le riserve espresse nel precedente parere interlocutorio – non può non rilevare la macchinosità del riordino previsto che, lungi dal raggiungere un obiettivo di semplificazione ha introdotto un nuovo organismo, l'assemblea dei partecipanti, ed ha attribuito all'ente autonomia amministrativa ed una nuova potestà statutaria, tutti elementi dei quali in precedenza, e per molti anni, non si era sentito il bisogno. In ogni caso dovrebbe essere precisato che ai componenti dell'assemblea dei partecipanti oltre a non poter essere corrisposto alcun compenso, non potrebbero essere rimborsate spese di qualsivoglia natura, anche di viaggio, da parte dell'ente in quanto le stesse dovrebbero essere a carico degli organismi che essi rappresenterebbero.

Con riferimento, poi, agli articoli 4, comma 2 e 14, comma 6, che, nell'attuale formulazione non possono non essere ritenuti obiettivamente collegati, appaiono incongrue le limitazioni ivi previste

rispettivamente con riguardo alla "prima attuazione" ed al "periodo non superiore ai due anni" che dovrebbero essere eliminate o comunque riformulate ad evitare che possa ritenersi che il contenimento delle spese costituisca mero artificio per un tempo poco significativo.

La Sezione, infine, prende atto dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione dei suggerimenti formali indicati nel parere interlocutorio, ma ritiene di dover sospendere l'espressione del parere definitivo per consentire all'Amministrazione di riflettere sulle considerazioni sopra prospettate in modo che la stessa possa provvedere ad introdurre nello schema di regolamento quelle modificazioni che valgano a renderlo più conforme alla normativa primaria ed agli obiettivi che l'hanno giustificata.

P.Q.M.

Rinvia l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione provveda agli adempimenti richiesti


L'ESTENSORE

Silvio Traversa




IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno



IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola





Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Struttura: UL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0015723 - 02/07/2010 - USCITA

12.03/10

AL CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI
P.ZZA CAPO DI FERRO, 13
00186 ROMA

Oggetto: schema di DPR recante Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, a norma dell'art 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si fa riferimento alla nota n. 2386 in data 25 maggio 2010, con la quale è stato trasmesso il parere interlocutorio reso da codesto alto Consesso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 2010.

Si forniscono in particolare gli elementi di riscontro a tale parere interlocutorio, allegando il testo modificato secondo le indicazioni contenute nel predetto parere.

In particolare, all'art. 4 sono stati espressamente esclusi i compensi per gli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (Assemblea dei partecipanti e Consiglio di Amministrazione) ed è stata resa esplicita l'assenza di rimborsi spese, anche di viaggio, per i componenti dell'Assemblea. E' stato inoltre inserito un nuovo comma 3, che specifica che la spesa per il funzionamento degli organi di gestione deve essere ridotta del 30 per cento con riferimento a quella esposta nell'ultimo bilancio consuntivo. La riduzione potrà avvenire agendo sui rimborsi spese dei membri del Consiglio di Amministrazione e sui compensi del Presidente. Il comma 4 specifica inoltre che saranno fissati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, obiettivi di razionalizzazione delle spese sulla base della normativa vigente e che tali obiettivi saranno tenuti in considerazione nell'attività di vigilanza esercitata da questo Ministero (come richiamato al comma 1 lettera f) dell'art. 13).

All'art. 6 è prevista un'ulteriore riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione, con ciò portando a cinque (da dodici) i componenti e consentendo un risparmio aggiuntivo in relazione ai rimborsi spese. Si è seguita in tal senso anche una indicazione contenuta nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), ancora in fase di esame parlamentare, fatta salva naturalmente l'applicazione di ogni altra misura che sarà prevista dal provvedimento stesso, come risultante dall'approvazione della relativa legge di conversione.

Si precisa inoltre che il risparmio stimato in 6.307,00 euro, come illustrato nella precedente relazione, è ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alle spese per gli organi gestionali di cui al bilancio consuntivo del 2009 (21.025,16) come previsto all'art. 4 comma 3; il chiarimento

OK
SPEDITO

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 47052376-67 - fax +39 06 47887873
e-mail ufficio.legislativo@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



normativo operato sul termine di riferimento rappresentato dall'ultimo bilancio consuntivo, rende la determinazione puntuale.

Infine, come osservato da codesto Consiglio, all'art. 14 è stato eliminato il riferimento al "periodo non superiore ai due anni".

Si allega inoltre copia della nota in data 13 ottobre 2009, con la quale l'Ufficio legislativo-Economia del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la nota della Ragioneria generale dello Stato con la comunicazione di assenza di osservazioni all'ulteriore corso del regolamento in questione, anche in relazione alla relativa relazione tecnica.

Per quanto concerne il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento e di quelle relative al personale, anche a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalla competente Direzione generale, non si può che ribadire che l'organico del Banco è al momento rigorosamente necessario per le esigenze minime di funzionalità all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e che le attuali modalità di gestione non lasciano margini per riduzioni significative delle spese oltre quelle già preordinate secondo le linee tracciate dal regolamento in esame e dalle vigenti disposizioni, pena il detrimento dell'attività resa dall'ente. L'oggettività di tali limiti è del resto alla base della ratio dell'intervento regolamentare, sul quale vi è stata la positiva concertazione anche tecnica dell'amministrazione dell'economia, che si traduce nella specificità dei relativi contenuti, come illustrati nelle relazioni di questo Ministero in data 24 novembre 2009 e 23 aprile 2010. D'altra parte oltre all'attività obbligatoria per legge, per la quale non sono ipotizzabili misure riduttive per esigenze essenziali di sicurezza, il Banco svolge anche attività commerciale con criteri imprenditoriali, per la quale sarebbero al contrario necessarie politiche gestionali espansive per il personale in relazione all'andamento dell'attività stessa.

In ogni caso, le modificazioni introdotte al regolamento, in linea con quanto osservato da codesto Consesso, consentiranno di disporre interventi e monitorare attentamente l'applicazione dei criteri di razionalizzazione di gestione e contenimento della spesa, in tal senso guidando lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di questo Ministero, in ciò coadiuvata anche dal Collegio dei Revisori di nuova introduzione.

Peraltro, è da ricordare che l'organismo in esame non comporta oneri per lo Stato e non risulta incluso nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; in ragione di ciò, permangono i dubbi già segnalati con precedente relazione sulla eventualità che l'organismo possa rientrare nella categoria di enti coinvolti nel processo di riordino delineato nell'ambito del disegno c.d. "taglia-enti" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Avv. Mario Antonio Scino)



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3461/2010

Roma, addi 22 luglio 2010

Risposta a nota del

N. Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIORDINO BANCO NAZIONALE DI
PROVA PER LE ARMI DA FUOCO
PORTATILI E LE MUNIZIONI
COMMERCIALI**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **4926/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DIPARTIMENTO
PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0017517 - 26/07/2010 - INGRESSO

17.12.03/10

SPEDIZIONE

Numero 3461/2010 de data 22/7/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 luglio 2010

NUMERO AFFARE 04926/2009

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

LA SEZIONE

Vista la relazione del 24 novembre 2009, trasmessa con lettera pari data, prot. n. 0031561, con la quale il Ministero dello sviluppo economico (Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di decreto ministeriale in oggetto;

Visto il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 21 dicembre 2009;

Vista la relazione in adempimento del 23 aprile 2010, prot. n. 17.12.3/10, trasmessa dal Capo dell'Ufficio legislativo;

Visto l'ulteriore parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 10 maggio 2010;

Vista la relazione in adempimento del 2 luglio 2010, prot. n. 0015723, trasmessa dal Capo dell'Ufficio legislativo;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Silvio Traversa;

Premesso e Considerato:

Con la relazione in adempimento sopra indicata l'Amministrazione fornisce elementi di riscontro alle osservazioni formulate da questa Sezione con il parere interlocutorio espresso nell'adunanza del 10.05.2010, allegando altresì il testo modificato dello schema di regolamento secondo le indicazioni contenute nel predetto parere.

In riferimento ai richiesti chiarimenti di cui al parere espresso nell'adunanza del 10 maggio 2010 e, precisamente, avuto riguardo sia alla riduzione del personale non dirigente ed al contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento, di cui alla lettera h) del comma 634 della legge n. 244 del 2007, sia alle modalità attraverso le quali si determinerebbe il risparmio indicato, la Sezione prende atto delle motivazioni addotte nella relazione in adempimento.

Rileva al riguardo l'Amministrazione che *“l'organico del Banco è al momento rigorosamente necessario per le esigenze minime di funzionalità all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e che le attuali modalità di gestione non lasciano margini per riduzioni significative delle spese oltre quelle già*

preordinate... pena il detrimento dell'attività resa dall'ente"; e aggiunge che "oltre all'attività obbligatoria per legge, per la quale non sono ipotizzabili misure riduttive per esigenze essenziali di sicurezza, il Banco svolge anche attività commerciale con criteri imprenditoriali, per la quale sarebbero al contrario necessarie politiche gestionali espansive per il personale in relazione all'andamento dell'attività stessa".

Tali considerazioni appaiono fornire risposta alle perplessità prospettate nel predetto parere interlocutorio, tanto più che l'attività dell'Ente, come sottolineato nella relazione stessa, non comporta oneri a carico dello Stato.

Quanto agli specifici rilievi formulati sull'articolato dello schema di regolamento, la Sezione ritiene che le modifiche introdotte agli articoli 4, commi 2, 3 e 4, 6, comma 2, 13, comma 1, lettera f) e 14, comma 6, nel nuovo testo trasmesso, superino pienamente le preoccupazioni espresse accogliendo i suggerimenti proposti.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole sul nuovo schema di regolamento trasmesso.


L'ESTENSORE

Silvio Traversa



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Maria Barbagallo)

